
Carmelo Ferlito

SU UN PROGETTO DI ISTITUZIONE DI UN MONTE DI PIETÀ A VENEZIA (1778-1779)

1. Premessa

Con il presente contributo intendo esaminare un progetto per l'istituzione di un monte di pietà a Venezia, maturato nel dibattito politico della Serenissima tra il 1778 ed il 1779. Considerato che l'evoluzione dello scenario politico in merito è già stata trattata¹, vi accennerò appena, soffermandomi, invece, sui dettagli tecnici della proposta.

Sappiamo che la Dominante non aveva provveduto a dotarsi di un monte per il prestito su pegno sull'esempio di quelli sorti in tutta la penisola a cavallo tra il xv ed il xvi secolo, ispirati dalla predicazione francescana; ciò era dovuto principalmente al rapporto speciale mantenuto dal governo centrale della Repubblica con la popolazione ebraica, titolare, in un certo senso, "privilegiata" dell'attività finanziaria². Nei territori della Terraferma sottoposti al controllo del Serenissimo Governo, invece, i monti di pietà avevano trovato nel corso dell'età moderna un'ampia diffusione³, contandosene, come è noto⁴, circa settanta nella seconda metà del xviii secolo⁵, con una concentrazione di

Abbreviazioni: A.S.V = Archivio di Stato di Venezia; A.S.Vr = Archivio di Stato di Verona; A.A.S.L.Vr = Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona.

¹ C. Grimaldo, *Giorgio Pisani e il suo tentativo di riforma*, Callegari e Salvano, Venezia, 1907, pp. 60-65.

² Sulle vicende degli ebrei a Venezia, con particolare riferimento al Settecento ed alla attività di prestito, cfr., tra gli altri, B. Pullan, *La politica sociale della Repubblica di Venezia 1500-1620*, Volume II: *Gli Ebrei veneziani e i Monti di Pietà*, Il Veltro, Roma, 1980; C. Roth, *Gli Ebrei in Venezia*, Cremonese, Roma, 1933; G. Luzzatto, *Sulla condizione economica degli Ebrei veneziani nel secolo xviii*, «Rassegna mensile d'Israel», XVI (1950), pp. 161-172; U. Fortis, *Riferimenti agli ebrei in un inedito del Settecento veneziano*, «Rassegna mensile d'Israel», XXXVIII (1972), pp. 268-281; E. Artom, *Gli ebrei nel Settecento*, «Rassegna mensile d'Israel», XVI (1950), pp. 23-31; A. Milano, *I "banchi dei poveri" a Venezia*, «Rassegna mensile d'Israel», XVII

(1951), pp. 250-265; R. Segre, *Banchi ebraici e Monti di Pietà*, in G. Cozzi (a cura di) *Gli Ebrei a Venezia secoli xvi-xviii*, Edizioni di Comunità, Milano, 1987, pp. 565-570; B. Pullan, *Jewish Moneylending in Venice: from Private Enterprise to Public Service*, in G. Cozzi (a cura di) *Gli Ebrei a Venezia cit.*, pp. 671-686; F. Pisa, *Sulle attività bancarie locali nell'Italia dei secoli xiv-xvi*, «Zakhor. Rivista di storia degli ebrei d'Italia», I (1997), pp. 113-149.

³ Sulla fondazione dei monti di pietà in territorio veneto, cfr. V. Meneghin, *Bernardino da Feltre e i Monti di Pietà*, L.I.E.F., Vicenza, 1974 e Id., *I Monti di Pietà in Italia dal 1462 al 1562*, L.I.E.F., Vicenza, 1986.

⁴ Cfr. G. Zalin, *L'economia veronese in età napoleonica. Forze di lavoro, dinamica fondiaria e attività agricolo-commerciali*, Giuffrè, Milano, 1973, p. 175.

⁵ Le autorità veneziane hanno schedato 67 monti di pietà nella Terraferma nel 1760 e 70 nel 1795; A.S.V, *Scansadori alle Spese Superflue*, b. 122, Monti tutti - Atteggio.

un monte ogni 810 kmq circa⁶. Proprio nel corso del Settecento Venezia inizia a occuparsi con maggiore vigore del controllo sui monti di pietà sparsi nei propri domini di Terraferma, spinta dall'acuirsi del fenomeno degli intacchi dei capitali⁷: tra il 1754 ed il 1786 sono scoperte diciotto azioni fraudolente, per un totale di oltre due milioni di lire venete⁸.

Ripercorriamo brevemente le tappe più importanti del tentativo di controllo veneziano sui monti di pietà sudditi. Il 20 luglio 1752 il Senato emana un decreto che impone continue revisioni da praticarsi presso i banchi di pegno ad opera dei pubblici rappresentanti provinciali (podestà e capitani). È proprio in seguito a tali ispezioni che viene scoperto un grande intacco presso il monte di Rovigo⁹. L'anno successivo il Senato ordina al Savio Cassiere di unire in Conferenza due magistrature: i Deputati e Aggiunti sopra la Provi-gion di Dinaro e i Revisori e Regolari delle Entrate Pubbliche in Zecca; lo scopo è quello di esaminare attentamente la situazione e di avanzare proposte per uscire da uno stato di illegalità, che si rivela più diffuso del previsto¹⁰. La Conferenza produce una 'Scrittura' in data 31 marzo 1753, con la quale attribuisce le maggiori responsabilità dello stato di disordine alla condotta dei direttori dei monti,

i quali emancipati in certo modo dalla Sovrana Giurisdizione, abusandoli di una spezie di piena Potestà, tutto fanno à Capriccio, e tutta confondono la Struttura ottimamente ordinata, con pericolo di vicina universale Rovina; quando con forte, e risoluta autorevole Provvidenza non siano presidiati¹¹.

Si ritiene quindi che la causa principale dei disordini gestionali derivi dall'ampia ed esclusiva potestà riservata agli organi direttivi dei banchi di pegno, che, privi di ogni controllo, possono 'serenamente' attuare una politica distante dagli scopi originari dei monti di pietà. Con la medesima nota informativa, la Conferenza si sofferma sui disordini prodotti da tale indipendenza, suggerendo l'istituzione di una «necessaria Magistratura in Venezia sopra l'universale de' Monti, da cui in tal materia dovesse dipendere tutti li Pubblici Rappresentanti»¹². Il Senato accetta i suggerimenti ed emana il decreto 14 aprile 1753, con il quale rimette la vigilanza dei monti ai Regolatori e Revisori delle Entrate Pubbliche in Zecca, concedendo la facoltà a tale magistratura di chiamare i ministri dei banchi per interrogarli, di inviare funzionari per ispe-

⁶ Per l'analisi della superficie territoriale della Repubblica di Venezia, cfr. D. Beltrami, *Forze di lavoro e proprietà fondiaria nelle campagne venete dei secoli XVII e XVIII*, Istituto per la collaborazione culturale, Venezia-Roma, 1961, p. 29.

⁷ Con questa espressione si indicano soprattutto le sottrazioni di risorse finanziarie perpetrate dagli amministratori dei monti.

⁸ A.S.V., *Scansadori alle Spese Superflue*, b. 122, Monti tutti - Atteggio.

⁹ Ivi, *Lettera degli Scansadori al Senato* n.d. (post 1772).

¹⁰ Ivi, *Lettera degli Scansadori al Senato* n.d. (post 1772).

¹¹ Ivi, *Abbozzi intorno all'affari della Conferenza - Informazione storica, e riflessiva per la Conferenza 1766*.

¹² Ivi, *Abbozzi intorno all'affari della Conferenza - Informazione storica, e riflessiva per la Conferenza 1766*.

zioni (ma dopo l'assenso del Senato medesimo), di punire eventuali arbitri e omissioni¹³. Il nuovo ufficio si mette al lavoro e produce due memoriali di particolare rilevanza, uno in data 3 agosto 1753 e l'altro 31 luglio 1754. Con il primo, viene affrontata esclusivamente la questione dell'intacco rodigino, mentre con il secondo si avvia un nuovo cambiamento sostanziale. I magistrati premettono di avere prodotto alcuni regolamenti che sono stati già approvati dal Senato, non sufficienti tuttavia a ripristinare l'ordine nei monti, tanto «allontanati dalli veri caritatevoli Fini della loro erezione»¹⁴. Suggestiscono perciò di delegare l'intera materia a un'altra magistratura, gravata di minori incombenze, che possa dedicarsi al solo *affaire* 'monti di pietà'¹⁵. Il Senato accoglie il suggerimento e il 14 agosto 1754 decreta che la vigilanza sul sistema dei banchi di pegno sia assegnata alla magistratura degli Scansadori alle Spese Superflue, con la medesima autorità prima conferita ai Regolatori e Revisori delle Entrate Pubbliche in Zecca¹⁶.

2. La proposta di istituzione di un monte di pietà a Venezia (1778-79)

Mentre le autorità centrali tentavano di tenere sotto stretto controllo i banchi di pegno sparsi nel territorio¹⁷, il problema del credito pignoratorio era oggetto di riflessione anche per quel che riguarda la Dominante¹⁸. A Venezia, la funzione di microcredito altrove esercitata dai monti di pietà era prerogativa dei banchi ebraici¹⁹, autorizzati a erogare prestiti su pegno ai poveri sino alla somma di tre ducati (innalzabile a sei), dietro riscossione dell'interesse del 5%²⁰. Senonché nel 1778 il Governo veneziano preparò un decreto per l'allontanamento degli ebrei dallo Stato, perché considerati fonte di disordine, «per le somme che prestavano ai cittadini poveri, fomentando così il vizio»²¹. Il provvedimento, ultimo di una serie di manovre restrittive attuate nel

¹³ Ivi, *Lettera degli Scansadori al Senato* n.d. (post 1772).

¹⁴ Ivi, *Abbozzi intorno all'affari della Conferenza - Informazione storica, e riflessiva per la Conferenza 1766*.

¹⁵ Ivi, *Abbozzi intorno all'affari della Conferenza - Informazione storica, e riflessiva per la Conferenza 1766*.

¹⁶ Per una trattazione più approfondita di questi temi e degli sviluppi della vicenda rimandiamo alla nostra tesi di dottorato sul monte di pietà di Verona nel Settecento, in corso di ultimazione.

¹⁷ Gli Scansadori produrranno memoriali e riflessioni sulla vicenda fino alla fine degli anni Ottanta del Settecento.

¹⁸ Proposte per l'apertura di un monte di pietà a Venezia si erano avute anche tra il 1735 ed il 1746, con l'obiettivo di raccogliere

l'eredità dei banchi ebraici, versanti in non facili condizioni economico-finanziarie. A. Milano, *I "banchi dei poveri"* cit., p. 262.

¹⁹ Fin dal 1366 i banchieri ebrei di Mestre avevano ricevuto dalla Serenissima l'autorizzazione ad effettuare operazioni di prestito, comprese le erogazioni su pegno, per le quali era richiesto un minore tasso di interesse; A. Milano, *I "banchi dei poveri"* cit., p. 254. Nel Settecento erano in funzione a Venezia tre Banchi per i Poveri gestiti dagli ebrei: il rosso, il verde ed il nero; ubicati nel Ghetto Nuovo, erano sostenuti dall'Università ebraica; A. Milano, *I "banchi dei poveri"* cit., p. 258.

²⁰ A.S.V., *Scansadori alle Spese Superflue*, b. 122, Monti tutti - Atteggio.

²¹ C. Grimaldo, *Giorgio Pisani* cit., p. 54.

decennio nei confronti delle attività economiche dei 'figli di David'²², scontentava non solo ovviamente gli ebrei, ma anche i patrizi poveri²³, per l'aiuto di cui rischiavano di essere privati: essi cercarono quindi sostegno all'interno del Maggior Consiglio, rivolgendosi a coloro che erano considerati gli astri emergenti dell'opposizione interna, Giorgio Pisani e Carlo Contarini²⁴. Il Pisani, desideroso di cavalcare la protesta, abbandonò il proprio tradizionale antisemitismo e chiese che gli ebrei fossero lasciati indisturbati, al fine di preservare il decoro delle classi patrizie²⁵. Nonostante il forte impegno dei due giovani, per così dire, 'capi-partito', il decreto sugli ebrei fu alla fine approvato²⁶.

Nel giugno 1778 Contarini ancora lottava in Maggior Consiglio per la non approvazione del decreto sugli ebrei²⁷, ma nel frattempo il Pisani era venuto a conoscenza che i Savi (suoi nemici giurati) stavano preparando un progetto per l'istituzione di un monte di pietà a Venezia²⁸. Ovviamente, per ostilità verso i Savi, Pisani si schierò contro il progetto, e ciò appare in contraddizione con il sostegno dichiarato al patriziato povero in occasione del dibattito sugli ebrei²⁹. Pisani, per opporsi all'idea del monte, accusò i Savi di volerlo istituire solo per avvantaggiare gente di propria fiducia³⁰. A causa della morte del doge Alvise Mocenigo, l'affare del monte fu accantonato per un bel po' di tempo³¹: venne definitivamente abbandonato per la prevalenza dei voti *non sinceri* nella seduta del Maggior Consiglio del 3 marzo 1779 (in prima votazione si ebbero 301 favorevoli, 54 contrari e 380 astenuti; in seconda, invece, 284 furono i sì, 35 i no e 421 gli astenuti)³².

²² Cfr. S. Ciriaco, *Olio ed ebrei nella Repubblica Veneta del Settecento*, Deputazione di Storia Patria per le Venezie, Venezia, 1975, pp. 61-89.

²³ La storia veneziana aveva portato a una differenziazione sociale marcata anche all'interno del patriziato, dove erano aumentati i patrizi poveri, detti Barnabotti, sempre più in balia dei più facoltosi, divenuti una vera e propria oligarchia (C. Grimaldo, *Giorgio Pisani* cit., p. 2). I Barnabotti si trovano, di fatto, ad essere esclusi dalle cariche di governo più significative, a causa non solo della povertà relativa, ma anche della mancanza di un'istruzione adeguata (F.C. Lane, *Storia di Venezia*, Einaudi, Torino, 1991, p. 499). In verità, non tutti i patrizi poveri appartenevano alla categoria dei Barnabotti: «C'erano i nobili poveri, quelli, cioè, che non avevano beni in misura sufficiente da permettergli larghezze, e per i quali gli emolumenti delle cariche minori [...] rappresentavano un'integrazione gradita a rendite modeste. Erano i più. [...] Ma c'erano anche, pieni di miseria, di debiti e di figli, i cosiddetti *barnabotti* [...]: questi ultimi erano una

minoranza, distanziata dal proletariato soltanto dall'accesso al Maggior Consiglio, [...] e dai modestissimi emolumenti di modestissime cariche nella capitale [...] e di modestissimi reggimenti [...]» (A. Zorzi, *La Repubblica del Leone. Storia di Venezia*, Bompiani, Milano, 2002, pp. 443-444).

²⁴ C. Grimaldo, *Giorgio Pisani* cit., p. 54.

²⁵ Ivi, p. 54.

²⁶ Ivi, p. 60.

²⁷ Ivi, p. 61; R. Cessi, *Storia della Repubblica di Venezia*, Giuseppe Principato, Milano-Messina, II, 1946, pp. 235-236.

²⁸ C. Grimaldo, *Giorgio Pisani* cit., p. 62.

²⁹ C. Grimaldo, *Giorgio Pisani* cit., p. 62.

³⁰ F. Venturi, *Settecento riformatore*, Volume V: *L'Italia dei lumi*, Tomo II: *La Repubblica di Venezia (1761-1797)*, Einaudi, Torino, 1990, p. 199 e C. Grimaldo, *Giorgio Pisani* cit., p. 62.

³¹ C. Grimaldo, *Giorgio Pisani* cit., p. 63.

³² A.S.V., *Maggior Consiglio - Deliberazioni*, Reg. 50, 1762-1779, cc. 319v-322r. Cfr. anche F. Venturi, *Settecento riformatore* cit., p. 199 e C. Grimaldo, *Giorgio Pisani* cit., p. 64.

3. I dettagli tecnici del progetto

Le prime istituzioni delli Monti di Pietà chiamati Santi ebbero per massima di Religione il toglier l'occasione agli Usurarj di approfittar sopra le indigenze della povertà massime nelli Villici, ed Operarj di poca industria, costretti talvolta li primi a mendicare il soccorso sino alli raccolti, e li secondi sino alla scossione delle loro mercedi.

Con tali principj fù da sommi Ponteficj permesso il ricevimento, ed unione delli pegni nel Santo Monte col peso del prò quanto basti a pareggiare la spesa del Ministero, e coll'obbligo a direttori di bilanciare l'annuale sopravanzo se ve ne fosse per distribuirlo a poveri: onde non restasse offeso il precetto della Legge Divina ripetuto in quelle di tanti Principi Cattolici, che vietano dar denaro a prò col pegno nelle mani.

In progresso si dilatarono le pignore sopra Monti passando dalla Classe de' Poveri a tante altre persone condotte talvolta dal vizio, che correva delli giochi d'invito, o da tante altre debolezze umane a spropriarsi de' Mobili preziosi, ed ancor delli proprj vestiti.

Al presente si attrovano li Monti delle Città di T.F.a ripieni di effetti di quest'ultimo genere con esborsi di grandiose summe di Capitali sborsati la maggior parte sopra Gioje, Arg.ti, Ori, e Supelletili, e la minor parte verso li poveri, per i quali unicamente fù istituito il Monte.

Tale disparità di proporzione dimostra, che se nella quantità delli effetti de' poveri stà impiegata la minor summa, tutto il restante fù impiegato in effetti di valore per facilità di dilatazione delle Leggi particolari, colle quali deviando da' principj furono accordati li pegni per summe grandi, e sopra effetti di tutti altri, che di poveri, li quali se non fossero stati accolti, si sarebbero forse impediti li disordini di tanta gioventù, che nella facilità dell'occultamento frà il Sacratio delli Monti si hanno fatto, e si fanno tuttavia ansa per continuarlo, e per passarlo in esempio nocivo alla Società.

Per difesa dell'introdotta facilità nelli esborsi di summe grandiose massime sopra Gioje divise in più parti, e con ciò in più pegni sotto occulti nomi, non vale il dire, che se il Monte non li accogliesse vi sarebbero tanti altri Usuraj, che assorbirebbero con straordinarij lucri le sostanze delle persone d'ogni rango, le quali ora ricorrono alli Monti col peso discreto del 5%. A freno degli Usuraj vi sono già tante Leggi, le quali dalla autorevole mano sovrana potrebbero esser richiamate dall'oblivioni, in cui giacciono aggiungendovi anco a maggior presidio dell'argomento, e vincoli più forti, e premio a denoncianti segreti. Allora sarebbe quasi chiusa la porta aperta a così dannosa trasgressione, ed allora cesserebbe di molto anco la facilità delle rubberie praticate talvolta da Familiari, e Confidenti delle Famiglie con apparenze di furto azzardoso, che difficilmente poi resta verificato.

Ai mali effetti, che derivano dal deviamiento dalle prime Leggi d'istituzione, è da aggiungersi quello pure, che nasce dalla quantità di Leggi, anche inutili per la direzione e dal numero dilatato delli Soggetti alla Sopraintendenza, da' quali due fonti deriva la languidezza nell'esecuzione per privati riguardi, e la maggior facilità alle premure piuttosto che il freno alli arbitrij, come prova in fatto la frequenza degl'intacchi, e come si rilevarebbe maggiormente col mezzo d'uno esatto confronto sopra li pegni a fronte del vero valore.

Tali essendo in fatto li pregiudizj delli Monti delle Città, ed altre Terre del Dominio conviene meditare sopra l'impianto d'un Monte in questa Dominante, che vada esente da tanti discapiti³³.

Il preambolo della proposta per l'erezione del monte di pietà nella Dominante sopra riportato è in piena concordanza con il clima generale dell'epoca in materia di monti di pietà. Infatti, sono esplicite le preoccupazioni riguardo alle malversazioni riscontrate nei banchi di Terraferma, cosicché si sottolinea

³³ A.S.V., *Scansadori alle Spese Superflue*, b. 122, Monti tutti – Atteggio.

come la regolamentazione di un luogo di prestito su pegno nella Dominante debba far di tutto per evitare le degenerazioni registratesi altrove.

3.1 Le operazioni di prestito e la raccolta di capitale

A Venezia sono i Banchi del Ghetto a ricevere i pegni dei ceti più umili, prestando – già è stato sottolineato – fino a tre ducati (innalzabili a sei), dietro corresponsione di un interesse del 5%³⁴. Per regolare il rapporto tra banchi ebraici e monte di pietà, si propone di lasciare agli ebrei l'esercizio del prestito su pegno fino a sei ducati, così da liberare il monte «dai pegni del maggiore imbarazzo, che sono quelli della povertà, li quali sarebbero con avvedutezza, e senza intacchi ben custoditi nelli Banchi del Ghetto»³⁵. Al monte di pietà, invece, il progetto riserva l'attività di prestito compresa tra i 10 e i 400 ducati (o mille, previa autorizzazione speciale) per operazione, da erogarsi dietro rilascio di pegni costituiti da drapperie, biancherie, ori, argenti, preziosi, rami, stagni³⁶. In questa suddivisione si nota già una contraddizione con la missione originaria dei banchi francescani, nati per privilegiare il sostegno ai ceti più deboli, sostegno che qui, invece, viene riservato agli ebrei (le nostre ricerche sul monte di pietà di Verona ci dimostrano che l'esborso *medio* per ogni operazione di prestito su pegno, nel Settecento, era compreso tra le 10 e le 20 lire venete, cioè all'incirca 1,5-3 ducati).

La raccolta del capitale necessario alle operazioni di erogazione si sarebbe realizzata mediante l'accettazione di depositi, remunerati al 3%, come avviene per il Deposito Novissimo³⁷; inoltre, verrebbero girati alla cassa obbligatoriamente alcuni capitali, come i sovrappiù ritratti dall'incanto dei pegni dei banchi ebraici³⁸. Ancora, ogni corpo della città è chiamato a contribuire alla buona riuscita dell'intrapresa:

[...] sarà questo Pio Luogo considerato, come lo furono sempre sino dalla loro istituzione tutti li Monti sudditi, ed esteri, un oggetto ben degno della pubblica, e privata pietà, eccitandosi ogni ordine di persone, e di corpi, tra quali le procuratie, e Scuole Grandi, e piccole, Osti, ed ogn'altro genere di Adunanze a seguir il pubblico esempio, e onorevolmente distinguersi nel cooperar a questa opera di vera pietà cristiana, e Cittadina co proprj denari, e con ogni altro soldo di loro amministrazione dedicato a pij usi, e così pure il Conservatorio si farà studio particolare, anche dietro le commissioni impartite col Decreto 3 Ottobre alla Conferenza de Deputati Presidenti, e Savj Cassieri di allontanar possibilmente al Monte il peso de Capitali passivi, onde accrescano li sopravanzi riservati a pij usi, ed a soccorso de poveri della Dominante³⁹.

Come vedremo, però, la struttura organizzativa del banco, ovvero i suoi ministri, ha un costo annuale di 5.750 ducati, ai quali, secondo gli ideatori

³⁴ Ivi.

³⁵ Ivi.

³⁶ Ivi.

³⁷ Ivi.

³⁸ A.S.V., *Maggior Consiglio – Deliberazioni*, Reg. 50, 1762-1779, c. 321r.

³⁹ Ivi, cc. 321r-321v.

del progetto, occorre aggiungere novemila ducati di interessi, relativi alla remunerazione al 3% dei capitali necessari per effettuare i prestiti, stimati in trecentomila ducati. La gestione del monte è prevista in passivo, perché, a fronte di una raccolta di trecentomila ducati, si stimano erogazioni per 280.000, le quali, al 5% annuo, fruttano quattordicimila ducati. Il disavanzo di gestione risulterebbe dunque di 750 ducati, senza contare

il dispendio per l'aprontamento del Stabile ed oltre le spese per Carta, Libri, Stampe [...] ed altre minute spese ed oltre pure le regalie alle Guardie interne ed esterne degli arsenali⁴⁰.

Proprio per questo si giudica necessario garantire al monte l'afflusso di capitali 'liberi', come in altri monti delle città venete, nelle quali vale l'obbligo che tutti i depositi obbligatori vengano effettuati proprio nelle casse dei monti. A Verona, ad esempio, cospicue risultano le somme non fruttifere depositate nel monte ed intestate all'Ospedale dei Santi Giacomo e Lazzaro alla Tomba e ad altri luoghi pii. La possibilità di garantire un flusso di depositi liberi *ope legis* era stata del resto realizzata definitivamente dalla Serenissima nei confronti dei monti della Terraferma nel 1761; con ducale del 7 maggio, infatti, il Senato stabilì che

li Capitali tutti, o contenziosi, o condizionati passar debbano in deposito nelli Monti rispettivi di Pietà fino che siano per li contenziosi consummate le controversie, e levati gl'impedimenti, e per li condizionati perfino che siano reinvestiti colli metodi già dalle Leggi prescritti per sicurezza dell'interesse, o volontà Testamentarie di quelli a favore de' quali fossero condizionati, o per le opere Pie, per le quali fossero destinati⁴¹.

Nella medesima direzione si muove anche una decisione del Magistrato sopra Monasteri, assunta proprio sulla scia di tale normativa il 7 agosto dello stesso anno⁴².

E quantunque li Capitali di ragione d'essi Monasteri non fossero obbligati (come per altro ve ne sono) ma liberi, in ogni forma che sieno, tutti averanno sempre la condizione naturale del Deposito, con incombenza ad ogni Debitore, e contraente co' Monasteri, Comunità Regolari, ovvero Conventi di effettuarlo nel caso di restituzione, od affrancazione ne soli Monti di Pietà in Terra Ferma, e nella Dominante, e Contrade alla Pubblica Cecca, [...].

Li Ministri parimenti de' Monti, sono, e si vogliono incaricati di non rilasciar Capitali fruttanti di alcun genere pertinenti a Monasterj come sopra, sennon veduta la licenza suespressa⁴³.

⁴⁰ A.S.V., *Scansadori alle Spese Superflue*, b. 122, Monti tutti – Atteggio.

⁴¹ A.S.Vr., *Santo Monte di Pietà*, processi, b. 26, n. 693, 1734-1762, *Lettere de Magistrati e Costituti Responsivi* e A.S.Vr., *Santo Monte di Pietà*, processi, b. 26, n. 695, 1757-1778, *S. Monte per l'esecuzione del Decreto dell'Ecc.lmo de SS:ri Scansandori 10 7bre 1777*

che ordinano la formazione del Bilancio generale a tutto Xbre di cadaun Anno ed il cambiamento di quelli Carichi, che occorressero verificarsi al p.mo di Genaro parimenti di Cadaun Anno.

⁴² A.S.V., *Scansadori alle Spese Superflue*, b. 122, Monti tutti – Atteggio.

⁴³ Ivi.

I redattori del piano specificano che, per l'eventuale monte della Dominante, tali capitali liberi possano provenire da tre fonti: la 'pubblica pia munificenza', la 'privata pia munificenza' ed il 'sovrano comando di disciplina'⁴⁴. Per quel che riguarda la prima fonte, la carità pubblica, si indicano tre possibili modalità di incasso di capitali:

- portare sul monte l'avanzo di rendita raccolto nella Cassa Opere pie, fino al raggiungimento di un fondo di 150.000 ducati;
- incamerare il fondo del Bagattino di Sanità⁴⁵, accantonato da ciascun monte di Terraferma sin dal 1745 e ammontante a circa 100.000 ducati;
- «Potrebbe far che la Zecca passasse al Monte il valor degli Ori, e Argenti impegnati nel Monte, quali Ori, e Argenti fossero obbligati alla Zecca, ed anche custoditi nella medesima»⁴⁶.

Ecco quanto si ritiene realizzabile con le altre due fonti:

La privata pia munificenza potrebbe concorrer con sottoscrizioni in qual misura la pietà degl'Individui, o de' Corpi spontaneamente volesse.

Potrebbe questa pietà animarsi con qualche allettamento di Grazie da estraersi a sorte in piccolo numero, e summa grande per cadauno, nelle quali potrebbe impiegarsi il 30 per % della raccolta, limitando a D. 5 la somma delle azioni da imbossolarsi dividendo in tante azioni l'esborso di cadauno, che non volesse generosamente rinanziar alle Grazie.

= = [sic.]

⁴⁴ Ivi.

⁴⁵ La Terminazione dei Provveditori alla Sanità del 4 aprile 1725 stabiliva «...che in ogni, e cadaun luoco, così Città principale, come subordinata, Fortezza, Castello, Terra comunità, Villa, e qualunque altro, dove si trovasse istituto, o si instituise di nuovo alcun monte di Pietà, abbia altresì ad instituirsi una cassa a parte detta di Sanità, nella quale debba di tempo in tempo essere fedelmente riposto, custodito, e consegnato tutto il dinaro, quale doverà entrar nella medesima per conto del Bagatino di Sanità.

Che a tale oggetto dal giorno presente, e così sempre via avvenire dal cumulo di tutto il dinaro rascosso, e che si rascuoterà da massari o altri tali ministri di cadaun d'essi monti col nome di regalia, censo, o qualsivoglia altra utilità, così dagli attuali, come da successori sia escorporato un Bagattino per lira sopra l'intero ammontar del dinaro, quale da sud.ti ministri sarà stato sopra pegni prestato nel rispettivo corso del loro ministero; cosicché per ogni lire mille, quali sopra pegni saranno prestate vengano escorporate lire quattro, e soldi tre v.c. per conto della sud.a cassa a parte; e questo sia, e s'intenda il Bagatino di Sanità; il quale dovrà di volta in volta esser messo in scigno

separato, assicurato con tre chiavi l'una delle quali rimarrà in mano dell'attuale Tesoriere, l'altra de' Conservatori, o Direttori del Monte, e la terza nell'Ufficio di Sanità in mano d'uno de' Provveditori pro tempore d'esso Ufficio. [...]

Che la sud.a escorporazione del Bagattino di Sanità della precedere qualunque altra; in modo tale che non possano esser pagate spese salarj, ne fatto imaginabile uso in qualunque tempo, e caso anche per le disposizioni acconsentite dal saldo di regalie, censi o altre utilità de' monti, se prima non sarà stata fatta la sud.a escorporazione; non saranno passate in cassa di Sanità le somme dovutegli; e non saranno stati resi li conti necessarj, in pena a chi contravenisse di risarcire dal proprio in qualsivoglia tempo; e questo dovendo venir osservato indifferentemente sopra tutti li monti sia praticato particolarmente sopra quelli, a quali fosse stato, o venisser permesso di girare in aumento del capitale del monte li censi ricavati»; A.S.Vr, *Santo Monte di Pietà*, Reg. 17, 1722-1745, *Bilanzi bagatino che vengono consignati all'Ufficio Sanità di Verona per essere trasmessi a quelli di Venetia*.

⁴⁶ A.S.V, *Scansadori alle Spese Superflue*, b. 122, Monti tutti - Atteggio.

Il Sovrano comando di disciplina potrebbe comandar tutte le Arti, e le Scuole, e Corpi pub.li laici, ed Ecclesiastici, e pii, e pie Comissarie della Dominante soggetti al Senato, e potrebbe ricercar le Procuratie, e l'Excelso per le Scuole grandi, onde cadauno di essi Corpi tenesse la sua Cassa nel Monte senza verun loro aggravio, né potesse presso li rispettivi Amministratori restar mai più di D. 100 in pena con dover di confronti alli Revisori. Il Monte tenesse in libro partita singola in dar, e aver per cadaun Corpo, e pagasse agli ordini di cad. ogni picciola summa.

Potrebbe anche allettarsi essi Corpi con Grazie, e le azioni fossero costituite in fin dell'anno per quel Corpo, il cui fondo nel Monte non sarà stato minore di D. 200; ed una azione ogni D. 200; sicché il Corpo, che mai avrà avuto men di D. 1000 abbia 5 azioni, purché non voglia rinunciar alle Grazie.

Se nelle Grazie, che potrebbero esser di poca summa, e in poco numero, e nelle spese del Ministero occorre il Monte dispendiasse meno del 3 per % sul fondo di Deposito permanente composto dal cumulo di tanti depositi, tutto il di meno sarebbe guadagno.

Il Ministero occorre non sarebbe che un Contador, uno Scontro, ed un Quardnier.

La spesa non più certo che D. 1000 all'anno, e D. 3000 in Grazie da D. 100 l'una, sicché per non spender più del 3%, basta che il Capitale giunga a D. 133mila circa⁴⁷.

Oltre ai capitali liberi, si ritiene indispensabile dagli autori del progetto ricercare delle forme di 'rendita libera', ovvero erogazioni annuali che aiutino a sostenere le spese correnti, cioè incidendo sull'economico piuttosto che sul patrimoniale. Anche in questo caso, sono individuate tre fonti di finanziamento: la 'pubblica munificenza', la 'pubblica provvidenza', le contribuzioni del popolo. Nel primo caso, si tratterebbe di fissare una elemosina annua; con il Lotto pubblico si ricavano somme, il cui quattro per cento viene destinato all'Ospedale di S. Servolo; qui si propone di girarne la metà al monte, il che garantirebbe un flusso di 3.000 ducati annui. Il mezzo della 'pubblica provvidenza' consiste, invece, nel concedere al monte di depositare la propria cassa nel Deposito Novissimo, abilitandolo a riscuotere gli interessi mensilmente anziché in capo al semestre. Infine, con il termine 'contribuzioni del popolo' si intendono diecimila ducati ricavabili dall'Erario quando questo non voglia percepire il profitto derivante dall'aumento del soldo per libbra sul sale.

Con tali somme il monte potrebbe portare a termine una gestione non in perdita.

3.2 I locali del monte

Per quel che riguarda, invece, i luoghi fisici per lo svolgimento delle attività, è incombenza del Senato l'individuazione di una Casa di cui dotare il monte, «e sia essa Casa dalla Carità pubblica concessa al Monte gratuitamente»⁴⁸. Secondo i proponenti, i luoghi necessari ad un adeguato servizio

⁴⁷ Ivi.

Reg. 50, 1762-1779, cc. 319v-320r.

⁴⁸ A.S.V, *Maggior Consiglio - Deliberazioni*.

sono molti. Anzitutto, otto stanze per i massari, quattro per coloro che impegnano (come vedremo più sotto) e quattro per quelli che contemporaneamente disimpegnano. Quindi, un'altra stanza andrebbe deputata al presidente dei governatori e alle adunanze di tutta la presidenza; un'altra ancora servirebbe al cassiere. Quindi un

luogo grande per distribuirvi separati i cancelli de' Ministri con qualche distanza per togliere la confusione delle voci, e con alzato di legno per impedire la distrazione della vista.

Per li 4 Massari, escluso quello delli Ori, Argenti, e Gioje vi vorranno separati magazen, e luoghi asciutti per custodire con divisione quei capi che non potessero capire nell'Armari delle rispettive loro stanze⁴⁹.

La casa, inoltre,

dovrà esser assicurata con ferrate a tutti li balconi e con un portone di ferro, che dovrà esser unico per l'ingresso, e l'uscita come nella Zecca, ed un altro per solo comodo delle Barche.

Dovrà esser custodita con guardie esterne d'Arsenalotti la notte, li quali facciano la ronda, come nella Piazza. Nell'interno poi abbia un custode, che vi abiti giorno, e notte con altri Arsenalotti, come nella Zecca [...] ⁵⁰.

3.3 Il Conservatorio

Il banco da istituire, secondo la proposta, dovrà essere retto da sedici governatori, che andranno a comporre il Pio Conservatorio del Monte⁵¹. Individuata tra i Procuratori di S. Marco, questa reggenza avrà piena autorità sugli affari del monte, nel civile e nel penale, ad essa spettando la scelta dei ministri subordinati⁵². I suoi componenti, invece, vanno scelti dal Minor Consiglio, organo composto dal Doge, i Consiglieri e i Capi di XL⁵³.

Il Pio Conservatorio, detto anche Collegio del monte, può agire, deliberare e giudicare su ogni affare, nel civile e nel penale, con la presenza di almeno cinque dei suoi membri, chiamati Governatori. È questo organo che elegge i ministri e che sovrintende a tutta la gestione del banco.

Il Conservatorio deve riunirsi almeno una volta al mese, per esaminare le relazioni presentate dai ministri economici. Sarà incombenza dei direttori autorizzare quelle spese, ordinarie e straordinarie, che vengano giustificate da una relazione di fabbisogno presentata dai ministri competenti. Inoltre, dice il progetto, sarà bene che ogni tanto si rechino presso i locali del monte per

⁴⁹ A.S.V., *Scansadori alle Spese Superflue*, b. 122, Monti tutti – Atteggio.

⁵⁰ Ivi.

⁵¹ A.S.V., *Maggior Consiglio – Deliberazioni*, Reg. 50, 1762-1779, c. 320r.

⁵² A.S.V., *Scansadori alle Spese Superflue*, b. 122, Monti tutti – Atteggio.

⁵³ A.S.V., *Maggior Consiglio – Deliberazioni*, Reg. 50, 1762-1779, c. 320r e C. Milan, A. Politi, B. Vianello (a cura di), *Guida alle Magistrature. Elementi per la conoscenza della Repubblica Veneta*, Cierre, Verona, pp. 32-34.

effettuare delle ispezioni, verificare l'andamento delle operazioni, controllare l'operato dei massari, ed eventualmente punire i verificati abusi.

Infine, i Governatori dovranno verificare lo svolgimento degli incanti, onde evitare che le operazioni si dilunghino eccessivamente e senza motivo. Ogni mese l'assemblea dei Governatori è retta da uno di loro, che avrà

il merito di presiedere, ed invigilare sopra la giornaliera azienda, e sopra l'ispezione di ogni Ministro, oltre le disposizioni del soldo secondo li metodi stabiliti nel doveri del Ministero⁵⁴.

In linea generale si può dire che il Presidente del Conservatorio ha l'incombenza di vigilare sopra tutte le operazioni, oltre che di autorizzare ciò che sia fuori dall'ordinaria amministrazione, come le erogazioni al di sopra dei 500 ducati correnti o spese di gestione straordinarie. Inoltre, sarà suo compito seguire passo passo le operazioni di incanto dei pegni.

3.4 Gli altri funzionari

Veniamo ora al dettaglio della struttura organizzativa prevista per il nuovo monte di pietà. Il progetto prevede l'istituzione di ventuno ministri, per un costo complessivo annuale di 5.750 ducati: si tratta di una cifra consistente, se pensiamo che, nello stesso periodo, il monte di Verona pagava grosso modo la stessa cifra per trenta dipendenti.

I. Nodaro Archivista⁵⁵

Si tratta di un Cancelliere, scelto nell'ambito della classe dei notai, da 'riballottare' ogni due anni, con uno stipendio previsto di 240 ducati annui. La sua incombenza principale è di redigere le Terminazioni (delibere) e gli atti presi dalla dirigenza del monte, nonché di conservare il tutto in filza numerata, in modo tale da poterne rilasciare copie a chi le richiedesse. Insieme a questi documenti, dovrà trascrivere su un libro apposito le costituzioni d'ipoteca, le rate sopra pubblici depositi e quelle relative ai pagamenti delle 'pieggerie'⁵⁶ dovute da ciascun ministro.

Ancora, dovrà custodire in filza le documentazioni contabili relative ai conteggi mensili e i ristretti della gestione dei Massari, nonché la documentazione prodotta dal Ragionato Revisore. Inoltre, è lui che riceve dallo stampatore i bollettini necessari alla registrazione dei pegni, da essere poi consegnati ai Massari, mentre provvederà a distruggere i sopravanzati.

⁵⁴ A.S.V., *Scansadori alle Spese Superflue*, b. 122, Monti tutti – Atteggio.

⁵⁵ Ivi, Fascicolo *Nodaro deputato alle Leggi del Monte*.

⁵⁶ La 'pieggeria' è una garanzia finanziaria o patrimoniale, sulla quale il monte possa riva-

lersi in caso di azione fraudolenta da parte del ministro o di ogni altra perdita dipendente dalla sua azione. Di solito sono amici o parenti del salariato a costituirsi 'pieggi', ovvero garanti, dell'impiegato; essi si impegnano in solido per la somma dichiarata.

II. Nodaro dell'Avogaria di Comun⁵⁷

Per 180 ducati annui, egli deve presiedere alla formazione dei processi e a tutto ciò che concerne la violazione delle norme nell'ambito della vita del monte. Infatti, egli è scelto proprio in seno a quella magistratura, l'Avogaria di Comun, titolata alla difesa degli interessi dello Stato e delle leggi⁵⁸. Quindi, dovrà

tenere un processo d'inquisizione aperto, col rito, ed autorità dell'Eccellentissimo Senato, per rivelare qualunque rea intelligenza sopra Pegni d'effetti rubati, ovvero ricevuti per mezzo di persone sospette, o sia minori di età, o Figlj di famiglia⁵⁹.

Il suo obbligo di vigilanza, dunque, si estende a tutta l'attività tipica della vita del banco, dovendo egli verificare la eventuale falsità di pegni in metalli preziosi, le eventuali malversazioni dei massari e degli altri ministri riguardo ai pegni e alla cassa, ecc.

III. Ragionato Revisore⁶⁰

Sua incombenza, per 200 ducati annui, è effettuare l'incontro della scrittura contabile e dei diversi conteggi derivanti dal maneggio di cassieri, massari e scontro, riferendone ogni sei mesi alla dirigenza. Dura in carica due anni e può essere riconfermato. Inoltre, non può avere meno di quarant'anni e deve aver dato prova di esperienza, capacità, probità negli impieghi precedentemente ricoperti. Alla fine di ogni mese, effettuato il saldo da parte del Cassiere e dello Scontro, sarà suo compito recuperare i loro Giornali raggruppendoli in Quinternetti mensili, onde poter effettuare tutti i necessari controlli senza disturbare l'attività dei predetti ministri.

Sua mansione principale è effettuare i controlli e gli incontri di tutta la documentazione contabile e relativa ai pegni che gli verrà presentata dai diversi funzionari del monte. Una volta effettuati tutti i controlli stenderà una relazione al Presidente del Conservatorio, al quale entro il mese di marzo di ogni anno presenta il Bilancio generale della Cassa per il periodo 1 marzo anno x - 28 febbraio anno x+1, dimostrando le ragioni di entrate e uscite.

In credito dovrà distintamente contrapporre le summe sborsate, e girate a debito de' rispettivi Massari per imprestidi sopra pegni, quelle per Salarj, e Spese d'Ufficio, come pure quanto fosse stato sborsato a difalco delle dite, che avessero Capitali, o Imprestanze di pubblica, o di privata ragione, e finalmente la precisa summa del Danaro, che sarà rimasto nel saldo di Febbraio, cosicché risulti se il Danaro entrato pareggi colla disposizione, e col sopravanzo⁶¹.

⁵⁷ Ivi, Fascicolo *Nodaro dell'Ecc.ma Avogaria al servizio del Monte*.

⁵⁸ C. Milan, A. Politi, B. Vianello (a cura di), *Guida alle Magistrature* cit., p. 34.

⁵⁹ A.S.V., *Scansadori alle Spese Superflue*, b. 122, Monti tutti - Atteggio, Fascicolo

Nodaro dell'Ecc.ma Avogaria al servizio del Monte.

⁶⁰ Ivi, Fascicolo *Deputato alle Revisioni del Monte*.

⁶¹ Ivi, Fascicolo *Deputato alle Revisioni del Monte*.

Mentre quanto sopra esposto è fondamentalmente una contrapposizione delle entrate e delle uscite finanziarie, il Ministro Revisore deve preparare entro la stessa scadenza anche un vero stato patrimoniale, che contrapponga crediti e debiti, ovvero elementi patrimoniali attivi e passivi, dal quale emerga il risultato economico della gestione annuale.

Per i ministri che seguono è detto esplicitamente che sono da eleggersi «dal Corpo de' Cittadini, e de' Mercanti esclusi li Figlj di Famiglia»⁶².

IV. Cassier e Contador⁶³

Il Cassiere deve fornire una garanzia di quattromila ducati. Il suo salario ammonta a 400 ducati, dai quali detrarre il compenso per l'aiutante, detto Contador. Il Cassiere ed il Contatore durano in carica un anno. In via precauzionale viene eletto anche un Cassiere di riserva, da impiegarsi in caso di malattia o altro accidente occorso al titolare della carica.

Il Cassiere dispone di un Giornale sul quale registrare personalmente e giornalmente ogni partita in ingresso e in uscita di denaro che riguarda la sua cassa. In un libro apposito registrerà tutte le movimentazioni riguardanti le uscite per impegno e riscossioni dovute ai disimpegni; a fine giornata, poi, effettuerà un'unica registrazione a giornale riguardante il debito ed il credito relativo alla cassa per quel giorno, cioè effettuando i totali delle entrate e degli esborsi. Poi, effettuerà il saldo della cassa mensilmente, confrontandolo con il risultato del Deputato alla Scrittura.

Egli, ovviamente, è il custode della cassa, della quale esistono due chiavi, una in suo possesso e una tenuta dal Contador. Sarà sua incombenza essere presente al monte sia al mattino che al pomeriggio. Il Contador è deputato ad un libro mensile chiamato Vacchetta, in cui giornalmente dovrà registrare ciascuna partita d'ingresso ed uscita relativa a quelle somme girate dal Cassiere sul Giornale.

Una volta effettuato il saldo mensile del Cassiere e del Deputato alla Scrittura, i quali dovranno corrispondere a quello da lui registrato in Vacchetta, è a lui fatto obbligo di presentare la stessa Vacchetta al Quaderniere, perché egli possa valersene per quei confronti necessari, prima di riportare il risultato in Quaderno.

V. Massari⁶⁴

I Massari da impiegarsi al monte, ovvero i ministri addetti alle operazioni di erogazione e riscossione dei prestiti, sono quattro, rispettivamente per ori, argenti ed oggetti preziosi, per le «Drapperie da uso, e da Negozio, e per pelli acconcie»⁶⁵, per oggetti di rame, stagno, piombo e altri metalli, grezzi o lavo-

⁶² Ivi.

⁶³ Ivi, Fascicoli *Cassier del Monte e Contador prescelto dal Cassier del Monte*.

⁶⁴ Ivi.

⁶⁵ Ivi.

rati e, infine, per le «Biancarie da uso, e da negozio, e per pelli Nobili da Pelizzaro»⁶⁶.

Essi percepiscono lo stipendio di 500 ducati annui, ma, mentre l'addetto ai preziosi deve fornire una 'pieggeria' di quattromila ducati, per gli altri l'esborso si limita a duemila. Ognuna delle massarie si dedica per il primo anno all'erogazione dei prestiti, mentre nei dodici mesi successivi si ha la fase di 'asciugo', ovvero di disimpegno degli effetti. Scaduto l'anno di prestito, ogni pegno deve essere ritirato, con il pagamento degli interessi, entro tredici mesi, altrimenti verrà venduto all'incanto. Un impegnante può anche richiedere la rimessa del pegno, ovvero rinnovare il suo prestito, accordandosi con il Massaro subentrante e pagando tutti gli interessi sino a quel tempo maturati; qualora, tuttavia, la nuova stima dell'oggetto risultasse inferiore alla precedente, il pignorante deve immediatamente rimborsare la cassa della differenza.

Molto dettagliata la regolamentazione per il primo dei Massari indicati⁶⁷, per il quale si indica anche il modo specifico in cui registrare le movimentazioni di prestiti e pegni.

Avrà un libro cartato, e bollato intitolato Prestanze sopra Pegni, marcato col di lui Nome in stampa, ogni facciata delle pagine del quale sarà divisa in due parti con proporzionate eguali Caselle, nelle quali dovrà descrivere a parte sinistra con numero progressivo tutti li Bolettini de' pegni, che andrà rilasciando, ed a parte destra la ricupera, oppure la vendita delli pegni medesimi, come segue⁶⁸.

Esemplare

| | Adl... | CAPITALE ESBORSATO | Adl... | CAPITALE RESTITUITO | PRÒ IN RAGIONE DI 5% |
|------|---|-----------------------|--|------------------------|----------------------------|
| N° 1 | Tizio abitante in Venezia nella Contrada di... di professione di ... sopra Scatola d'Argento di peso oncie cinque, e parti tre stimata lire cinquanta Conseguirà lire trentaquattro N.H. Stimador affermo | L. 34 | N.H. abitante in Contrada di ... di professione ... ricuperò il controscritto pegno. Esborsò frà Cap.l. e prò lire trantacinque:14. q.to il B.n in s.a al n.° 1 | L. 34 | L. 1.14 |

FONTE: A.S.V. *Scansadori alle Spese Superflue*, b. 122, Monti tutti - Atteggio, Fascicolo Massaro all'impegno sopra Ori, Argenti e Gioje.

Questo esempio è significativo, perché ci indica che vengono erogate 34 lire venete su un oggetto che ne vale cinquanta; 34 è esattamente il 68% di 50, il che ci fa pensare che si ritenga adeguato erogare prestiti pari ai due terzi del valore del pegno. Il regolamento, infatti, indica che

per ogni, e qualunque summa da esborsarsi sopra pegni non potrà rilasciare alcun Bolettino se non per metà della stima fatta, e firmata dallo stimatore sopra effetti in Gioje, e per due terzi sopra gli Ori, ed Argenti⁶⁹.

⁶⁶ Ivi.

⁶⁷ Ivi, Fascicolo *Massaro all'impegno sopra Ori, Argenti e Gioje*.

⁶⁸ Ivi, Fascicolo *Massaro all'impegno sopra*

Ori, Argenti e Gioje.

⁶⁹ Ivi, Fascicolo *Massaro all'impegno sopra Ori, Argenti e Gioje*.

Come detto, il Massaro opera per dodici mesi nell'attività di prestito, mentre per un altro anno 'asciuga'; passati questi ventiquattro mesi, gliene vengono concessi altri due per la presentazione dei libri contabili e per il passaggio di consegne al suo successore.

Per quel che riguarda i limiti dei prestiti, le erogazioni della sezione 'ori, argenti, e gioje' devono essere compresi tra le quaranta e le seicentoventi lire venete, mentre per importi superiori è necessaria l'autorizzazione dei Governatori. Per quel che riguarda i pegni, si stabilisce il divieto di accettare oggetti sacri ed ecclesiastici, destinati al culto religioso; inoltre non si possono acquisire oggetti da persone di età inferiore ai sedici anni, né da quelle di «noto cattivo costume»⁷⁰, nonché da chi si presentasse come terza persona, in nome e per conto di qualcun altro. Ancora, devono essere rifiutati gli oggetti presentati dai 'pegnaroli'⁷¹, dediti all'impegno per effettuare guadagni illeciti.

Tutti i bollettini dei pegni devono essere numerati progressivamente e all'impegnante va consegnata una ricevuta con lo stesso numero d'ordine attaccato sull'oggetto presentato in garanzia, in modo da facilitarne il recupero al tempo del disimpegno. Se lo ritiene necessario, il Massaro può farsi

⁷⁰ Ivi, Fascicolo *Massaro all'impegno sopra Ori, Argenti e Gioje*.

⁷¹ I pegnaroli, o impegnaroli, sono privati cittadini che eseguono illecitamente operazioni di prestito su pegno; il Senato incaricò gli Scansadori alle Spese Superflue di occuparsi proprio di loro con decreto del 5 settembre 1771; A.S.V., *Scansadori alle Spese Superflue*, b. 122, Monti tutti - Atteggio, *Lettera del Magistrato degli Scansadori del Giugno 1774*. Nel 1774 gli Scansadori ricordano al Doge che esiste un processo aperto contro cinque noti impegnaroli della Dominante, quattro cristiani ed un ebreo; si tratta di Domenico Rizzi Malvaggiato di San Cassan alle Poste, Antonio Marcon residente in Calle del Carbon a S. Luca, Mattio Canto falegname di S. Margherita (ma che pare disporre di una camera di appostamento per l'illecito traffico sotto il portico delle Poste), l'ebreo Anselmo Sorzetto e, infine, Antonio Picciolini, detto Garizian o Panza, residente a Treviso, ma che ogni giorno si reca a Venezia, dove ha una camera in affitto alla Locanda dei Tre Santi a Rialto. Quest'ultimo è incaricato, attraverso i suoi continui viaggi, di effettuare il trasporto dei pegni recuperati da lui e dai soci verso il monte di pietà di Treviso, dove gli oggetti vengono nuovamente impegnati. L'attività economica dei cinque consiste in questo: ricevere pegni d'ogni genere, ma soprattutto preziosi, da cittadini presenti nella Dominante, conservarli seco se l'impegno è di breve scadenza, altrimenti portarli

al monte della marca trevigiana, per reimpegnarli; nel caso in cui il banco trevigiano si trovasse in angustia di contante, i soci si rivolgono a quelli di Padova e Vicenza. Quali sono le convenienze per le parti contraenti? Gli usurai chiedono venti soldi di interesse per ogni zecchino sborsato, quindi il 60% in ragione d'anno, lucrando così sulla differenza tra questo 60% richiesto ed il 5% mediamente pagato ai monti di pietà nei quali "riciclano" gli oggetti. Per l'impegnante, invece, ci devono essere diverse ragioni: sappiamo che, a detta degli Scansadori, i cinque non chiedono particolari notizie circa la provenienza dei pegni e la figura del richiedente, quindi la segretezza poteva costituire un incentivo a persone che avessero qualcosa da nascondere; inoltre, poteva trattarsi di soggetti ormai privi di credito presso le istituzioni di prestito ufficiali. Pare che questa attività fosse in grado di movimentare ingenti somme di denaro: gli ufficiali giudiziari calcolano che il solo giro mosso presso il monte di Treviso si aggirasse sul milione di lire venete all'anno, cui vanno poi aggiunti i denari fatti circolare a Padova e Vicenza ed il giro dei pegni trattenuti a Venezia. Il dato è molto elevato se consideriamo che nel 1760 il banco di Treviso erogava poco più di 1,5 milioni di lire venete di prestito, passando poi a 7 milioni nel 1795. A.S.V., *Scansadori alle Spese Superflue*, b. 122, Monti tutti - Atteggio, *Lettera del Magistrato degli Scansadori del Giugno 1774*.

coadiuvare da un Cattapegni (il nome ne definisce la funzione), provvedendo però per il salario di quest'ultimo dal proprio stipendio. Terminati i due anni dell'incarico, il Massaro deve subire un periodo di 'vacanza' biennale, ovvero non può ricoprire lo stesso incarico per i due anni successivi.

VI. Scontro dei Massari⁷²

Ciascuno dei Massari, nel periodo del disimpegno, si avvale dell'aiuto di uno Scontro, o Soprintendente alla vendita degli oggetti nei pubblici incanti, con uno stipendio di 240 ducati annui.

VII. Scontro alla Cassa⁷³

Questo ministro non può essere di età inferiore ai quarant'anni e deve dimostrare di aver acquistato una notevole esperienza in affari di scritture contabili, «per poter esibire prove legali della sua abilità, ed onoratezza»⁷⁴. Guadagna 480 ducati all'anno. Egli è detto anche Deputato alla Scrittura e costituisce la figura di riferimento per quel che riguarda la contabilità. Considerata la centralità della funzione, sui suoi compiti il progetto si dilunga più a lungo che su ogni altro ministro, scendendo nel dettaglio con esempi su ogni tipologia di registrazione. Qui ne daremo atto, anche per illuminare il lettore circa la 'coscienza contabile' del tempo.

Il registro fondamentale cui deve attendere è il Giornale, redatto con il metodo della scrittura doppia⁷⁵. Ho avuto modo di visionare documenti similari per il caso veronese, acquisendo le prove della correttezza formale delle registrazioni e notando come esse corrispondano agli odierni canoni di un Giornale in partita doppia, redatto per la tenuta dei fatti esterni di gestione⁷⁶. Va sottolineato che il Giornale, compilato quotidianamente, deve iniziare con l'indicazione dei capitali forniti dalla pubblica autorità, nel modo che segue:

Per asse generale de' Capitali assegnati per l'erezione, e continuazione del Monte di Pietà nella Serenissima dominante // @ Serenissima Signoria contro Capitali medesimi, le seguenti summe concesse a disposizione del Monte stesso sopra le Casse degl'Infrascritti Uffici per il giro degl'imprestidi

Dall'Ufficio Eccellentissimo ... Cassa ... D. ... da esser passati in quella del novissimo Deposito alle tre per cento a credito del Monte stesso ... D. ...

⁷² A.S.V., *Scansadori alle Spese Superflue*, b. 122, Monti tutti - Atteggio.

⁷³ Ivi, Fascicolo *Incombenze, e doveri del Deputato alla Scrittura*.

⁷⁴ Ivi.

⁷⁵ Per un'analisi storica delle tecniche contabili cfr. in particolare L. PACIOLI, *Trattato di partita doppia. Venezia 1494*, Albrizzi, Venezia, 1994; F. MELIS, *Storia della Ragioneria*, Zuffi, Bologna, 1950; V. ALFIERI, *La partita doppia applicata alle scritture delle antiche aziende mercantili veneziane*, Studium, Roma, 1994; T. ZERBI, *Le origini della*

partita doppia, Marzorati, Milano, 1952; F. BESTA, *La Ragioneria*, 3 voll., Vallardi, Milano, 1909-1916.

⁷⁶ Per comprendere il funzionamento contemporaneo della partita doppia si può utilmente consultare, tra gli altri, G. CERIANI, A. BROGLIA GUIGGI, *Supporti logico didattici per le rilevazioni contabili sistematiche*, Cedam, Padova, 1994. Si precisa inoltre che con il simbolo //@ le fonti contabili intendono separare la sezione Dare (a sinistra e preceduta dal Per) da quella Avere (a destra del simbolo //@).

In altri termini, con la scrittura riportata si rileva la nascita di un capitale del monte ottenuto mediante il sorgere di un debito nei confronti della Signoria; in particolare, sono i diversi uffici che effettuano i versamenti a proprio carico a risultare creditori del monte. Allo stesso modo andranno registrate tutte le altre dotazioni di capitale fornite al banco. Quindi, poiché le somme girate dagli uffici della Dominante passano per sempre nel capitale del monte, il debito viene chiuso, con la corrispondente apertura di un altro debito del monte nei confronti di se stesso, dando origine a quella voce che in un'azienda contemporanea chiameremmo 'capitale proprio'. L'esempio riportato dal documento è il seguente:

Per Ufficio Eccellentissimo Provveditori Ori, et Argenti in Zecca conto Capitali nel novissimo Deposito alle 3% a libera disposizione del Monte //@ Monte di Pietà eretto in questa Serenissima Dominante D. ...

Il Deputato alla Scrittura, poi, dovrà essere presente, con Cassiere e Contadore, ogni volta che dovesse passar denaro dalla cassa del Deposito Novissimo a quella del monte; inoltre girerà tali incassi sul Giornale. Non può svolgere altra mansione nel banco, né farsi coadiuvare da un aiutante, se non dietro autorizzazione del Presidente del Conservatorio, da ottenersi dietro supplica motivata. Ancora

dovrà eseguire giornalmente li giri di Scrittura a credito di Cassa anco per li esborsi, che far dovrà la Cassa del Monte sopra cadaun Pegno in virtù del Bolettino, che sarà rilasciato dalli Massari rispettivi, e perché non sia ingombrata la Scrittura, e la Ditta della Cassa dalla quantità delle partite a pegno per pegno si stabilisce per brevità, chiarezza, ed anco a maggior cautela delli confronti il metodo seguente da tenersi dal Deputato sempre in consonanza col Cassier⁷⁷.

Per quel che riguarda i rapporti con i Massari, detiene un libro intitolato 'Mare de' Pegni in potere delli Massari', nel quale registrerà giornalmente il numero progressivo dei bollettini dei pegni e la somma sborsata a ciascun Massaro dalla cassa, in modo tale che, a fine giornata, per ogni ministro prestatore si abbia il totale uscito; tale somma totale va registrata sul Giornale a debito del Massaro e a credito della Cassa nel modo seguente:

Per Massari infrascritti conto pegni //@ Cassa le summe seguenti sborsate questo giorno sopra pegni entrati in loro potere come segue.

Per Massaro NN. alli Ori, et Argenti L. ... distribuite sopra Pegni dal n° ... sino al n° ... inclusive, come dalli Libri Mare appare L. ...

Per Massaro NN. alle Gioje L. ... distribuite sopra Pegni dal n° ... sino al n° ... come sopra L. ...

Per Massaro NN. alle Drapperie L. ... distribuite sopra pegni dal n° ... sino al n° ... come sopra L. ...

Per Massaro NN. alli Metalli L. ... distribuite sopra pegni dal n° ... sino al n° ... come sopra L.

⁷⁷ Ivi, Fascicolo *Incombenze, e doveri del Deputato alla Scrittura*.

La scrittura riportata fa emergere chiaramente il sorgere di una posizione debitoria dei Massari nei confronti della cassa del banco, la di cui registrazione di importi in *avere* sta a indicare l'uscita finanziaria che ha fatto scaturire il debito dei Ministri.

Su di un altro libro, intitolato 'Disimpegni giornalieri' (un libro simile è tenuto anche dal Cassiere), lo Scontro dovrà registrare le eventuali operazioni di riscossione dei Massari, distinguendo gli incassi dovuti a rimborso di capitali da quelli per interessi maturati sui capitali medesimi; al termine della giornata, poi, farà la sintesi per ogni Massaro, sempre distinguendo tra capitali ed utili, nel modo che segue:

Per Cassa //@ Massari seguenti conto pegni le summe infrascritte da Pignoranti per l'importar del Capital delli Pegni a cadauno restituiti questo giorno come appare dal Libro disimpegni, Giornal e Maestro.

@ Massaro NN. alli Ori, et Argenti L. scosse per pegni n° ... L. ...

@ Massaro NN. alle Gioje L. ... scosse per pegni n° ... L. ...

@ Massaro NN. alle Drapperie scosse per pegni n° ... L. ...

@ Massaro NN. alli Metalli L. ... scosse per pegni n° ... L. ...

Per Cassa //@ Utili in Monte L. ... riscosse questo giorno per l'importar del Prò sopra il Capitale de' Pegni usciti dalli Massari infrascritti come in Libro disimpegni giornalieri a c. ...

Dal Massar alli Ori et Argenti L. ...

Dal Massar alle Gioje L. ...

Dal Massar alle Drapperie L. ...

Dal Massar alli Metalli L. ...

Le scritture precedenti evidenziano molto bene le diverse entrate di cassa (infatti il conto è in *dare*), derivanti nel primo caso da estinzioni di debiti, nel secondo da una componente positiva del reddito d'esercizio, ovvero gli interessi attivi maturati sui prestiti erogati.

Compito del Deputato in questione è registrare anche tutti gli altri pagamenti dovuti dal monte ai suoi creditori, come i salari. Ma andiamo con ordine: al tempo dell'elezione di un ministro si apre la partita a lui intitolata:

Per Signor X //@ Carico di Quadernier come da...

In occasione degli esborsi mensili per gli stipendi, invece, la scrittura sarà la seguente:

Per Carico di Quadernier come da... //@ Cassa ... L. ... contati questo giorno per suo salario di mese uno terminato li ... giusto il mandato in Filza, e Ricevute,

La modernità del sistema contabile che si intende adottare, e che fu imposto anche ai monti di Terraferma nel 1756 con l'obbligo di adozione del Quaderno, come poi si vedrà, è testimoniata dalla indicazione separata della maturazione del debito nei confronti del ministro e dell'effettivo pagamento in contanti. Cosicché per la prima scrittura un costo (in *dare*) è contrapposto al debito che fa sorgere, mentre in seconda battuta è registrata in *dare* la chiusura del debito, mentre in *avere* finisce la cassa per la movimentazione passiva (uscita finanziaria). Il fatto è visibile nelle registrazioni di fine anno.

Per salario del Quadernier //@ Carico del Quadernier esercitato dal ... al ... L. ...
 Per Carico del Quadernier esercitato dal ... al ... //@ Cassa ... L. ...

Lo Scontro, poi, ogni mese dopo quattro giorni feriali formerà il saldo di Cassa, concordemente con il Cassiere. Se emergessero discrepanze o irregolarità sarà lui a darne nota al Presidente del Conservatorio. Per quel che riguarda l'esecuzione tecnica del suo servizio, il Deputato alla Scrittura deve recarsi al monte ogni giorno, eccetto le feste di precetto ed il sabato destinato ai conteggi; nei giorni in cui è presso il banco è tenuto a prestare opera dall'ora terza (le 9) a nona (le 15), e poi nel pomeriggio dal vespro al tramonto del sole, sempre essendogli vietato di portare seco lumi e fuoco.

Una volta terminato l'anno dedicato da un Massaro alle erogazioni e trascorsi che siano tredici mesi, i pegni non riscossi vanno ceduti all'asta; ogni quindici giorni i Massari devono predisporre per lo Scontro la lista dei pegni da incantare. Cassiere, Contador e Scontro si coordinano per la registrazione delle vendite effettuate. Ancora, il Deputato dovrà registrare a Giornale nel modo seguente le eventuali plusvalenze che derivassero dalla vendita all'incanto per valori superiori a quelli erogati sul pegno in questione.

Per Cassa //@ Sopravanzi in Monte delle Ragioni seguenti ... L. ...

Nel momento in cui tale sopravanzo verrà restituito al proprietario del pegno, la scrittura sarà la seguente⁷⁸.

Per Sopravanzi in Monte delle Ragioni seguenti ... //@ Cassa ... L. ...

VIII. Quadernier⁷⁹

Il Quaderniere deve presentare i medesimi requisiti dello Scontro. Egli va riconfermato ogni due anni ed è pagato con 300 ducati all'anno. Recuperando la documentazione contabile dal Cassiere, dal Deputato alla Scrittura e le vacchette del Contador, ha l'obbligo di riportare sul Quaderno⁸⁰

⁷⁸ Al termine di questa sezione segnaliamo che, allo stato attuale delle ricerche, l'analisi più completa del sistema contabile di un monte di pietà è quella svolta per il caso di Padova in G. Silvano, *A beneficio dei poveri. Il Monte di Pietà di Padova tra pubblico e privato (1491-1600)*, Il Mulino, Bologna, 2005, pp. 73-129.

⁷⁹ Ivi, Fascicolo *Deputato al Quaderno*.

⁸⁰ Il Quaderno è un Libro Mastro, cioè un documento che raccoglie i singoli conti intestati alle diverse 'ditte' con cui il monte detiene rapporti economici. Insieme al Giornale, configura, se realizzato con alcune tecniche particolari, un sistema contabile

tenuto in scrittura doppia. È Melis ad indicare che 'Quaderno' è il termine più usato nella Repubblica di Venezia proprio per indicare il mastro; F. Melis, *Storia della Ragioneria* cit., pp. 444-445. L'obbligo di adozione di questi registri per tutti i monti della Terraferma è emanato dal Senato il 28 aprile 1756; A.S.Vr, *Antico Archivio del Comune*, Reg. 130, 1754-1758, Atti del Consiglio, cc. 122-124; A.S.V, *Scansadori alle Spese Superflue*, b. 112, 1787-, Monti Singoli - Verona - Atteggio Giusti Zazzaron, Instrumenti; A.S.V, *Scansadori alle Spese Superflue*, b. 111, 1666-1786, Monti Singoli - Verona - Atteggio.

mensilmente le scritture risultanti dal Giornale. Alla fine di ogni anno, poi, si preoccuperà di raccogliere i giornali mensili in un unico tomo annuale. Al termine di ogni mese, ha a disposizione dieci giorni per verificare il pareggio della cassa, mentre dovrà essere disponibile a fornire tutta la documentazione necessaria ai controlli al deputato alle Revisioni, funzionario che dovrà anche assistere nella formazione dei bilanci annuali.

IX. *Stimador*⁸¹

Gli Stimatori sono uno per ogni massaria e quindi ciascuno si occupa di valutare tipi differenti di pegni. Differenziate sono anche le pieggerie e gli stipendi.

Tab. 1: Gli Stimatori del monte di pietà di Venezia

| TIPO DI PEGNI | PIEGGERIA DELLO STIMATORE | STIPENDIO ANNUO |
|------------------|---------------------------|-----------------|
| Oggetti preziosi | Ottomila ducati | 400 ducati |
| Drapperie | Seimila ducati | 300 ducati |
| Biancherie | Cinquemila ducati | 250 ducati |
| Metalli | Quattromila ducati | 200 ducati |

La documentazione si dilunga solamente sul primo degli Stimatori indicati in tabella⁸². Egli è scelto dal Conservatorio con obbligo di presenza ogni giorno al monte per determinare il valore intrinseco degli effetti presentati. Avrà un libro nel quale registrerà, con numero progressivo, i pegni ricevuti dal suo Massaro, con la descrizione qualitativa, il peso, il valore e la somma sborsata (metà del valore per le gioie, due terzi per ori e argenti).

Lo Stimatore agli Ori dura in carica due anni e può essere riconfermato dietro sua supplica al Collegio dei Governatori; gli è vietato, durante gli incanti, comprare oggetti per sé, anche tramite interposta persona, così come gli è inibito il rilasciare stime su «cose Sacre, o di devozione, o d'atre che fossero dedicate al Culto di Dio Signore»⁸³. In ogni caso dovrà essere sempre presente agli incanti.

⁸¹ A.S.V. *Scansadori alle Spese Superflue*, b. 122, Monti tutti – Atteggio.

⁸² Ivi, Fascicolo *Stimador agli Ori, Argenti e Gioje*.

⁸³ Ivi.

X. *Fanti del Monte*⁸⁴

In numero di due, da riconfermare ogni due anni, guadagnano ciascuno 100 ducati all'anno. Nel progetto non si ritrovano ulteriori informazioni in merito.

XI. *Custode*⁸⁵ e *sui Famuli*⁸⁶

Da riconfermare ogni due anni, il Custode percepisce 240 ducati all'anno. Il primo compito che il progetto gli affida è, con riguardo alla cosiddetta Casa del Monte, di non

introdurre, né lasciar introdurre in alcuna stagione, né per qualunque causa né di giorno, né di notte lume alcuno, né altro fuoco, e ciò per li necessarj riguardi, onde togliere li pericoli, a riserva soltanto della di lui staccata abitazione, in cui potrà valersi del fuoco, con quelle avvertenze, che sono dovute nell'importante proposito⁸⁷.

Con la specificazione precedente, evidentemente, si intende evitare che i locali del monte possano subire danni gravi per incendi causati da imperizia nell'introduzione di fuoco presso il banco. In effetti, un eventuale incendio potrebbe portare alla distruzione dei pegni, con pesanti ripercussioni economiche sulla gestione di un ente, per il quale risponde l'autorità pubblica. A Verona, ad esempio, un grave incendio al monte di pietà si verificò il 4 luglio 1630 a causa, pare, dell'introduzione di fuoco presso il banco da parte di un appestato: ci vollero circa ottant'anni per tornare ad una gestione ordinaria delle attività di prestito e di pagamento degli interessi ai depositanti.

Il Custode apre le porte del monte ogni mattina (escluse le feste di precepto), per permettere ai ministri di attendere alle proprie incombenze sin dall'ora di Terza (cioè dalle 9 del mattino); le porte vengono poi richiuse al tramontar del sole. Sotto pena di licenziamento, gli è vietato introdurre persone nella Corte, cioè all'interno del banco, nei giorni di festa e alla sera.

Per tutte le sue operazioni, il Custode si può far coadiuvare da due Famuli (assistenti), per

supplire a tutti li bisogni servili, ed alle occorrenze del Ministero, tanto alla mattina, che nel dopo pranzo, alchè essi mancando potrà sostituirne altri dopo aver rassegnato il difetto all'Eccellentissimo Preside; e ciò per l'effetto che il Luogo, e le Stanze tutte siano tenute con decenza, e che non manchi nel giorno la custodia delle Porte inferiori, e superiori, oltre quell'attenzione che aver dovranno al servizio delli Ministri nella Casa del Monte, e massime delli Massari di chè tutto sarà responsabile il Custode, da cui esser deno li Famuli dipendenti⁸⁸.

⁸⁴ Ivi.

⁸⁵ Ivi, Fascicolo *Custode nella Casa del Monte*.

⁸⁶ Ivi.

⁸⁷ Ivi, Fascicolo *Custode nella Casa del*

Monte.

⁸⁸ Ivi.

Tali assistenti sono retribuiti con 60 ducati annui ciascuno.

Ancora, il Custode riceve i mobili che venissero consegnati al monte, servono essi ad uso dell'attività gestionale o nelle camere; tutto ciò che riceverà, dovrà essere da lui trascritto in un Inventario custodito dal Notaio. Oltre ai mobili, dovrà inventariare gli altri oggetti che entreranno nel monte: porte, scuri, vetrate, serrature, chiavi, catene ed ogni altra cosa necessaria.

4. Conclusione

In conclusione, non possiamo che partire da una notazione: essendo il progetto per l'erezione di un monte di pietà a Venezia decisamente tardivo rispetto alla fondazione delle analoghe istituzioni sparse un po' dovunque sul territorio italiano, esso tiene conto evidentemente delle evoluzioni che i banche francescani avevano subito nel corso dell'evo moderno. Infatti, quando si studiano gli statuti, gli atti costitutivi, dei monti eretti tra Medioevo ed Età moderna, colpiscono la estrema sintesi e la semplicità del modello organizzativo proposto. Per esempio, nei capitoli istitutivi del monte di pietà di Verona (1490)⁸⁹, destinato a divenire uno dei più dotati, il numero dei ministri previsti, esclusi i dodici governatori, si riduce a quattro-cinque persone, mentre prima del sacco di Napoleone del 1797 l'istituto contava, sempre escludendo la Sessione, una trentina di funzionari al suo soldo. Ancora, i 34 punti posti a fondamento del monte di Mantova (1484) disciplinano le medesime questioni previste in riva all'Adige con altrettanta semplicità⁹⁰, mentre sono ancora più essenziali le nove norme riguardanti il monte di Brescia (1489)⁹¹ e il punto unico fondante la realtà di Cremona (1564)⁹², per non parlare delle situazioni che presero corpo nei centri minori delle varie province⁹³. Più dettagliati già dalla partenza appaiono, invece, i capitoli del monte di Bergamo, fondato però nel 1557 ed il cui ceto dirigente era consapevole delle esperienze vicine⁹⁴; inoltre esso si muoveva all'interno di una rete di pie istituzioni piuttosto collaudata⁹⁵.

Di fronte a una realtà in continua evoluzione, i monti di pietà subiranno modificazioni strutturali nel corso del XVI secolo, soprattutto nella seconda metà, portando alla formazione di realtà creditizie regolate in un modo più simile a quello esaminato nel progetto veneziano. Silvano ci ricorda l'incessante moto legislativo che coinvolse il banco patavino, nato nel 1491, nella

⁸⁹ A.S.Vr, *Antico Archivio del Comune*, Registro n. 522, 1490-1787, Raccolta di tutti li Capitoli, et Ordini.

⁹⁰ D. Montanari, *Il credito e la carità*, Volume I: *Monti di Pietà delle città lombarde in Età moderna*, Vita e Pensiero, Milano, 2001, pp. 231-218.

⁹¹ D. Montanari, *Il credito e la carità cit.*, Vol. I, pp. 251-254.

⁹² D. Montanari, *Il credito e la carità cit.*, Vol. I, pp. 285-287.

⁹³ D. Montanari, *Il credito e la carità*, Volume II: *Monti di Pietà del territorio lombardo in Età moderna*, Vita e Pensiero, Milano, 2001.

⁹⁴ D. Montanari, *Il credito e la carità cit.*, Vol. I, pp. 301-309.

⁹⁵ D. Montanari, *Il credito e la carità cit.*, Vol. I, p. 160.

seconda metà del XVI secolo⁹⁶ (la prima riforma degli statuti è del 1524⁹⁷, ma diversi aggiustamenti si susseguirono fino al 1599⁹⁸). A Vicenza si assiste all'introduzione di norme che dirigono il monte verso un'evoluzione in senso bancario nel 1544 (la fondazione dell'istituto risale al 1486)⁹⁹. Negli anni Cinquanta del Cinquecento, invece, una sostanziale riforma statutaria coinvolse, tra gli altri, i banche francescane di Pisa (1552)¹⁰⁰, Brescia (1554)¹⁰¹, Mantova (1555)¹⁰² e Udine (1557)¹⁰³: in tutti i casi si procede all'adeguamento regolamentare di situazioni che si sono complicate. Verona provvede ad una modifica radicale nel 1574¹⁰⁴, mentre due anni dopo, nel 1576, prendono vita i nuovi capitoli del monte di pietà di Bologna¹⁰⁵.

La disciplina che avrebbe dovuto regolare il monte veneziano è piuttosto dettagliata, dilungandosi molto non solo sulla struttura organizzativa, ma anche sul piano economico (indicando le fonti di finanziamento e i costi previsti) e su quello contabile¹⁰⁶; abbiamo visto le minuziose indicazioni sulle modalità di redazione del Giornale, che, assieme al Quaderno, andrebbe a costituire il perno della contabilità del banco della Dominante, come già avveniva nei monti maggiori della Serenissima (Vicenza, Treviso, Verona, Padova), per lo meno dalla metà del Settecento.

Il progetto per un banco di prestito su pegno non gestito da ebrei da erigersi a Venezia, però, prende le mosse in una situazione decisamente differente rispetto a quella della predicazione francescana tra Quattro e Cinquecento. Sulla nascita dei monti di pietà in Italia si è scritto molto¹⁰⁷ e non è il

⁹⁶ G. Silvano, *A beneficio cit.*, pp. 15-71.

⁹⁷ G. Silvano, *A beneficio cit.*, pp. 51-53.

⁹⁸ G. Silvano, *A beneficio cit.*, pp. 54-71.

⁹⁹ F. Lomastro, *Sul Monte di Pietà di Vicenza dalla fondazione (1486) alla fine del Cinquecento*, in E. Reato (a cura di), *Il Monte di Pietà di Vicenza 1486-1986*, Rumor, Vicenza, 1986, pp. 21-67.

¹⁰⁰ M. Berti, *Note sull'organizzazione e sull'amministrazione del Monte di Pietà di Pisa (secoli XVI-XVIII)*, in G. Zalin (a cura di), *Credito e sviluppo economico in Italia dal Medio Evo all'Età Contemporanea*, Società italiana degli storici dell'economia, Atti del primo convegno nazionale 4-6 giugno 1987, Verona, 1988, p. 311.

¹⁰¹ D. Montanari, *Il credito e la carità*, Vol. I, pp. 220-221.

¹⁰² D. Montanari, *Il credito e la carità*, Vol. I, pp. 220-221.

¹⁰³ A. Tagliaferri, *Struttura e politica sociale in una comunità veneta del '500 (Udine)*, Giuffrè, Milano, 1969, pp. 138-142.

¹⁰⁴ A.S.Vr, *Antico Archivio del Comune*, processi, b. 123, n. 654, fasc. 1722, 1574, *Ordini e Capitoli per il Governo del S. Monte e Capitoli et Ordini del Sacro Monte di Pietà di*

Verona, Verona, Girolamo Discepolo, 1592 (in A.A.S.L.Vr, Carloti B.625.7).

¹⁰⁵ M. Fornasari, *Il "Thesoro" della città. Il Monte di Pietà e l'economia bolognese nei secoli XV e XVI*, Il Mulino, Bologna, 1993, pp. 170-172.

¹⁰⁶ Un gruppo di studiosi, coordinato dalla prof.ssa Muzzarelli di Bologna, sta realizzando un volume miscelaneo che affronta proprio il tema delle tecniche contabili adottate dai monti di pietà e della loro evoluzione. Il testo dovrebbe vedere la luce entro l'anno; rimandiamo a tale lavoro e al nostro saggio relativo alla realtà veronese per maggiori dettagli circa il rapporto tra contabilità e monti di pietà dei domini veneti.

¹⁰⁷ Tra le opere più significative a tal proposito ricordiamo G. Barbieri, *Origine ed evoluzione storica dei Monti di Pietà in Italia*, «Economia e Credito», 3 (1961), pp. 3-14; G. Garrani, *Il carattere bancario e l'evoluzione strutturale dei primigenii Monti di Pietà*, Giuffrè, Milano, 1957; G. Mira, *Intorno al carattere bancario dei monti di pietà*, «Rivista internazionale di scienze sociali», LXVI (1958), pp. 529-532; M.G. Muzzarelli, *Il denaro e la salvezza - L'invenzione dei Monti di Pietà*, Il

caso di ritornare sull'argomento. Nonostante i preamboli formali, posti all'inizio della proposta, la retorica antiusuraia sembra solo una cristallizzazione delle formule viste nei secoli precedenti. Credo più corretto inserire la vicenda in esame nell'ambito del generale clima riformatore caratterizzante la Serenissima del XVIII secolo, nel quale si sono consumati forti scontri tra membri diversi del patriziato e delle diverse stratificazioni del patriziato stesso; clima che si inserisce nella pesantezza istituzionale di una realtà politica vicina alla sua fine. Ciò non toglie che il Settecento veneziano sia stato un secolo, malgrado la pervasione della corruzione e del vizio, in grado di produrre una ragguardevole mole di riflessioni acute riguardo ai problemi che affiggevano lo Stato e la società¹⁰⁸.

Quello del monte nella Dominante non è il solo caso nel Settecento veneziano in cui si avverte una frattura tra la volontà legislativa e l'applicazione dei provvedimenti. Anche i cinquant'anni di verifiche, indagini, proposte, consigli e revisioni approntate dagli Scansadori alle Spese Superflue sul tema generale dei monti di pietà di Terraferma culminarono in un *nulla di fatto*. Come ha osservato Zorzi,

anche se quasi sempre la diagnosi dei malanni economici e sociali elaborata da magistrature e da uffici di Stato è acuta, anche se le proposte di provvedimenti che ne conseguono sono spesso meditate e intelligenti, tra proposta e applicazione c'è, quasi sempre, un grave divario. La volontà del corpo sovrano, il Maggior Consiglio, e dell'esecutivo, il Senato, sembra impastoiata, rattrappita; al di là della crisi economica c'è una crisi di volizione, che investe tutti gli organi di governo, centrali e periferici. La realtà è che la classe sociale al potere, il patriziato, è in crisi essa stessa, e in crisi gravissima¹⁰⁹.

Per un nuovo progetto di monte di pietà a Venezia bisognerà attendere altri vent'anni e la costituzione della municipalità napoleonica¹¹⁰; nel 1797, infatti, Giuseppe Tagliaferro, cittadino con un'esperienza di venticinque anni nell'attività di prestito su pegno maturata a Treviso e nella Dominante, stenderà un progetto ambizioso per un banco da costituirsi con un capitale addirittura di otto milioni di ducati¹¹¹. La cifra è strabiliante se consideriamo che il giro d'affari totale dei 70 monti di pietà della Terraferma nel 1795 ammontava a poco meno di 5,5 milioni di ducati¹¹²! Questa però è un'altra storia, sulla quale si potrà ritornare in una prossima occasione.

Mulino, Bologna, 2001; O. Nuccio, *Nascita (e funzione originaria) del monte di pietà: «rivelazione divina» o prioritaria intuizione umanistica?*, «Rivista Bancaria - Minerva Bancaria», LII (1996), V, pp. 19-60.

¹⁰⁸ R. Cessi, *Storia* cit., p. 215.

¹⁰⁹ A. Zorzi, *La Repubblica* cit., pp. 441-442.

¹¹⁰ G. Tagliaferro, *Piano del Monte di Pietà di Venezia*, Casali, Venezia, 1797.

¹¹¹ G. Tagliaferro, *Piano del Monte* cit., pp. III-V.

¹¹² A.S.V., *Scansadori alle spese superflue*, b. 122, Monti Singoli - Verona - Atteggio.